

**Risposta n. 235/2025**

***OGGETTO: Carta prepagata distribuzione carburante – Buono–corrispettivo "multiuso" (articolo 6–quater del DPR n. 633 del 1972)***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società *[ALFA]* (nel prosieguo, "istante") - al fine di avere chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 - fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante che svolge, tra le altre, l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio, rappresenta che «*il cliente generico (sia esso privato che soggetto titolare di partita iva) della stazione di distribuzione di carburanti (...), al fine di acquistare benzine o gasolio, opta per l'utilizzo di carta prepagata nominativa messa a disposizione (...) [n.d.r. dall'istante], le cui regole per il relativo*

*funzionamento ed utilizzo impongono la ricarica in denaro della carta prepagata ed il successivo impiego della stessa presso le pompe di distribuzione (...)».*

Al riguardo, il cliente, per ottenere la carta carburante, esegue la ricarica presso la stazione di servizio mediante strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito etc.) o in contanti, e l'istante «*al ricevimento delle somme, (oltre ad effettuare la ricarica della carta) andrà ad emettere la relativa fattura immediata contestualmente:*

- alla comunicazione della banca del ricevuto bonifico in conto corrente;*
- al momento del pagamento del cliente mediante carte di credito, bancomat o contanti;*

*la fattura, che reca quale descrizione della prestazione resa "ricarica carta prepagata per vendita carburanti" risulta evidenziare un importo imponibile e un importo per iva (...).*

*Successivamente il cliente che dispone della carta prepagata con credito spendibile, recandosi alla stazione di servizio utilizza la carta (...) per il pagamento del rifornimento di benzina o carburante. Il prezzo complessivo dell'erogazione di carburante così intervenuta determina e si cumula con il corrispettivo del giorno, trasmesso con le modalità telematiche, sul quale risulta (nuovamente) l'imponibile e l'iva».*

Con la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente, l'istante ha, tra l'altro, chiarito che «*la carta prepagata risulta intestata al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o persona giuridica, che ne è il titolare e custode, abbinata ad una targa di veicolo, (...) le carte prepagate sono abbinate all'acquisto di un tipo di carburante (gasolio oppure benzina e gpl) e non possono essere impiegate per acquisti diversi dal*

*carburante (benzina, gpl, gasolio), non hanno scadenza, né gli importi pagati risultanti accreditati sulla carta devono essere spesi entro una certa data; l'utilizzo della carta, alle condizioni esposte, è nella libera discrezione del titolare e può avvenire presso l'unica stazione di servizio [...] della società [ALFA] presente solo a [...].*

*Le carte prepagate risultano essere dotate di un dispositivo magnetico sul quale risultano memorizzate le opzioni per l'uso della stessa (tipo di carburante), adottate dal cliente al momento della sottoscrizione, i dati identificativi del dispositivo ed i dati del cliente (se privato l'utilizzatore carta può non essere identificato); pertanto i lettori del dispositivo magnetico presenti nell'impianto di distribuzione, che abilitano il possessore della carta a fruire del carburante, risultano in grado di individuare ad ogni utilizzo tutti i dati della fornitura, che risultano successivamente trascritti in un rapporto giornaliero, sulla base del quale vengono annotati i corrispettivi».*

Dallo schema di contratto inviato risulta infine che per l'emissione della carta viene chiesto un corrispettivo di 4 euro.

Tutto ciò premesso l'istante ritiene che, «*la fattispecie rappresentata determina per la medesima vendita una duplicazione della imposta iva, che risulterebbe dovuta (e poi pagata) sia al momento della emissione della fattura inerente la ricarica della carta prepagata e, per lo stesso identico incasso, risulterebbe nuovamente pagata con l'annotazione dei corrispettivi (...)»*, e chiede, pertanto, come ovviare a tale situazione.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante - dopo aver richiamato la normativa e la prassi in materia - ritiene che «*al momento dell'incasso della somma corrisposta dal cliente per acquisto di*

*benzine/gasolio futuro mediante carta prepagata, (...) procede alla ricarica della carta emettendo la relativa fattura con individuato l'imponibile e la relativa imposta iva, con la descrizione della prestazione "ricarica carta prepagata per vendita carburanti": tale fattura andrà registrata nell'apposito registro iva delle fatture emesse con la relativa liquidazione e successivo pagamento dell'imposta (...);*

*allorquando la carta prepagata (...) viene utilizzata dal cliente presso la stazione di servizio per fruire dell'acquisto/erogazione di benzine o gasolio, i corrispondenti importi di corrispettivi che si determineranno, derivanti dalla erogazione di carburante registrati dal misuratore fiscale, affluiranno nel totale dei corrispettivi giornalieri (e nel relativo registro iva) trasmessi a Agenzia delle Entrate per il tramite della Agenzia delle Dogane e Monopoli; conformemente alle disposizioni, i misuratori di carburante erogato non consentono alcun intervento dell'operatore nelle relative totalizzazioni delle erogazioni prodotte e trasmesse dai dispositivi elettronici all'Agenzia (...), l'operazione di neutralizzazione andrà registrata nel registro dei corrispettivi lo stesso giorno in cui è intervenuta l'erogazione di carburante con la tessera prepagata».*

In altre parole, l'istante ritiene di poter evitare la duplicazione dell'IVA neutralizzando il relativo importo nel registro dei corrispettivi nel giorno in cui è intervenuta l'erogazione di carburante con la tessera prepagata.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente sulla fattispecie concreta così come descritta dall'istante, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche con

riferimento ai comportamenti già adottati dall'istante ove non conformi alla soluzione di seguito prospettata.

Tanto premesso, con riferimento alla documentazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante, si rammenta che trovano oggi contemporanea applicazione:

- l'articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, "decreto IVA"), in ragione del quale, l'obbligo di emissione della fattura (elettronica) ricorre solo per *«[g]li acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (...)»*;

- l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui *«[n]on sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 [ossia tramite scontrino/ricevuta fiscale - obbligo ad oggi sostituito dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 (N.d.R.)] le seguenti operazioni: [...]*

- b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione»*;

- l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, secondo cui *«[a] decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. [...]*»;

- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 106701 del 28 maggio 2018, con il quale sono state dettate le «[r]egole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri», modificato con successivo provvedimento prot. n. 171426 del 22 aprile 2020, con il quale sono stati rivisti i termini previsti per l'avvio dell'obbligo in parola.

Nel caso di specie, tuttavia, occorre, altresì, fare riferimento al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, con cui è stata data attuazione alla *"direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo"*, mediante inserimento nel decreto IVA dell'articolo 6-bis e seguenti, secondo cui, *«per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative»*.

Il successivo articolo 6-ter dispone che, il buono corrispettivo è "monouso" *«se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto»*.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 141 del 2018 precisa che, nel caso di buono-corrispettivo monouso, al momento dell'emissione, devono essere noti *«tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura,*

*qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)*» [enfasi aggiunta].

L'articolo 6-*quater* stabilisce, invece, che il buono si considera "multiuso" *«se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto»*.

In proposito, la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 141 del 2018 precisa che la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo *«si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore»*.

Tanto premesso, allo scopo di definire il corretto trattamento ai fini IVA, è necessario stabilire se la carta prepagata emessa dall'istante - alla luce delle disposizioni innanzi richiamate - rientri tra i buoni "monouso" o "multiuso".

Al riguardo, in base a quanto emerge dall'istanza e dalla documentazione integrativa, le carte prepagate consentono al titolare di acquistare il *«tipo di carburante (gasolio oppure benzina e GPL)»* prescelto *«presso l'unica stazione di servizio [...] della società [ALFA] presente solo a [...]»*. Tuttavia, al momento dell'emissione della carta prepagata non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante utilizzo della carta. Tale elemento, infatti, dipende da un fattore variabile nel tempo, quale il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante, soggetto a fluttuazioni legate sia all'andamento del mercato petrolifero, sia alla politica di prezzi adottata dal singolo distributore.

Pertanto, non essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'articolo 6-ter del decreto IVA, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa, le carte prepagate in questione sono configurabili quali buoni "multiuso", di cui all'articolo 6-quater del decreto IVA.

Ne consegue che, ai sensi del predetto articolo 6-quater, *«ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione»*, e, dunque, *«la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi»*.

In altri termini, nel caso di specie, l'operazione è rilevante ai fini IVA all'atto dell'acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte prepagate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 - emanata in data antecedente il d.lgs. n. 141 del 2018 - ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica.

Pertanto, laddove l'istante abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, le stesse potranno essere stornate, al fine

di recuperare l'IVA indebitamente versata, mediante emissione delle note di variazione *ex* articolo 26, comma 3, del decreto IVA.

Laddove, infine, il termine per l'emissione della nota di variazione sia già decorso, l'istante potrà fare ricorso, al verificarsi dei presupposti ivi indicati, all'istituto disciplinato dall'articolo 30-*ter* del decreto IVA, poiché nel caso specifico la decorrenza del predetto termine non è imputabile ad una "colpevole" inerzia dell'istante, quanto piuttosto al suo legittimo affidamento, essendosi il medesimo conformato alle indicazioni rese dalla prassi.

**IL VICEDIRETTORE  
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI  
(firmato digitalmente)**